

21 - 9 GEN. 2004

9

OGGETTO: Rettifica DGR n.671 del 31 maggio 2002 ad integrazione DGR n.288 del 8 marzo 2002, concernente Legge regionale 18.11.1999, n.33, e succ. mod. : disciplina relativa al settore commercio, art.32, cc.2 e 3 Comuni e località a prevalente economia turistica e città d'arte.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Attività Produttive;

VISTO il D.Lgs. 31.3.1998, n.114, contenente la riforma della disciplina relativa al settore commercio ed, in particolare, l'art.12 che demanda alle Regioni il compito di individuare, anche su proposta dei Comuni interessati e sentite le organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e del turismo e dei lavoratori dipendenti, i comuni a prevalente economia turistica, le città d'arte o le zone del territorio dei medesimi, nonché i periodi di maggior afflusso turistico nei quali gli esercenti possono determinare liberamente gli orari di apertura e chiusura del proprio esercizio di vendita al dettaglio e possono derogare dall'obbligo della chiusura domenicale e festiva della mezza giornata infrasettimanale previsto dall'art.11, c.4, del decreto medesimo;

VISTA la L.R. 18.11.1999, n.33, e succ. mod, ed in particolare l'art.32, il quale dispone:

al comma 1 che la Regione per le finalità predette, sentite le organizzazioni regionali dei consumatori, delle imprese del commercio e del turismo e dei lavoratori dipendenti, stabilisce i parametri per l'individuazione dei comuni, delle frazioni, delle località, delle zone che possono usufruire delle suddette deroghe in quanto a prevalente economia turistica o aventi connotazione di città d'arte, tenuto anche conto dei comuni montani, insulari o di singole zone di comuni caratterizzati dalla presenza di attrattive come specificate nella lettera c) del comma medesimo;

al comma 2 l'invito alla Regione da parte dei Comuni di proposte, formulate sulla base dei menzionati parametri e previo espletamento delle procedure consultive previste, per l'individuazione dell'intero territorio o parti di esso e dei relativi periodi dell'anno al fine dell'applicazione del suddetto art.12 del D.Lgs. n.114/98;

al comma 3 l'individuazione da parte della Regione di tali comuni o di parte di essi e dei relativi periodi;

VISTA la D.C.R. 24.10.2001, n.83, concernente l'attuazione della disciplina di cui al citato art.32;

PRESO ATTO delle modalità di attuazione fissate dalla medesima D.C.R. n.83/2001, con particolare riguardo alla formale richiesta di inserimento di tutto o in parte del territorio da avanzarsi a cura dei Comuni, corredata dalle attestazioni necessarie a comprovare la sussistenza delle condizioni stabilite in base ai parametri di riferimento e con indicato il periodo o i periodi proposti entro i limiti massimi consentiti;

VISTA la D.G.R. n.671 del 31.5.2002, ad integrazione della DGR n.288 del 8.3.2002, con la quale sono state approvate le schede n.1 Comuni o parte di essi a prevalente economia turistica, scheda n.2 Comuni o parte di essi classificati città d'arte, scheda n.3 Comuni o parte di essi classificati città d'arte ed a prevalente economia turistica allegate alla stessa riportanti l'elenco dei Comuni inseriti nel provvedimento di cui all'art.32 c.3 della L.R. n.33/99;



21 - 9 GEN. 2004

9

CONSIDERATO che nelle suddette schede sono riportati:

- l'elenco dei Comuni che hanno avanzato formale richiesta in tal senso secondo le modalità stabilite e con i contenuti previsti dalla D.C.R. n.83/2001;
- il numero di protocollo e la data della formale richiesta avanzata dai Comuni e delle eventuali successive integrazioni istruttorie;
- i parametri per i quali è stata attestata dai Comuni medesimi la comprovata sussistenza delle condizioni di riferimento;
- l'indicazione del territorio comunale interessato, precisando se intero o in parte come da proposta comunale;
- i periodi di ogni anno, durante i quali gli esercenti possono determinare liberamente, gli orari di apertura e chiusura e derogare dall'obbligo della chiusura domenicale e festiva e della mezza giornata infrasettimanale, come stabilito dall'art.12, c. 1, del D.Lgs. n.114/98;

PRESO ATTO che nella predetta scheda n.2, per l'applicazione delle disposizioni dell'art.12 del D.L.gvo n.114/98, per quanto riguarda il Comune di Mentana la deroga è quella relativa al solo periodo maggio - giugno, luglio - settembre e riguarda la zona limitata dalle vie che perimetrano l'antico borgo come da nota del comune medesimo che si allega;

VISTA l'allegata nota n.12154 del 8.06.2003 del comune di Mentana con la quale chiede che il periodo di deroga venga esteso da maggio ad ottobre a tutto il territorio comunale;

RITENUTO pertanto di dover procedere alla rettifica nel senso di assoggettare al periodo di deroga maggio ottobre su tutto il territorio comunale;

Tale deliberazione non è soggetta alle regole di Consultazione e Concertazione *ca. le parti sociali*

All'unanimità

[Signature]

DELIBERA



Per le motivazioni e tenuto conto di quanto espresso nelle premesse, di rettificare ed integrare quanto riportato nella scheda n.2 "Comuni a prevalente economia turistica" approvata con DGR n.671 del 31.5.2002, ad integrazione della DGR n.288, del 8.3.2002 relativamente al Comune di Mentana, estendendo a tutto il territorio comunale il periodo di deroga maggio - ottobre come indicato nella nota allegata del Comune medesimo.

Il presente provvedimento è efficace dalla data della sua approvazione.

Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini

[Signature]

12 GEN. 2004

